



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PERSONALE  
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE



Ferrara, 13.09.2011

<b>COMUNE DI FERRARA</b> PROTOCOLLO GENERALE Cod.AMC.FE.A01		
14 SET. 2011		
N. ....	77832	

**AL CAPO GABINETTO**

**AL DIRETTORE GENERALE**

**AL DIRETTORE TECNICO**

**AI DIRIGENTI DI SETTORE**

**AI DIRIGENTI DI SERVIZIO**

**AL COMANDANTE DEL CORPO DI  
POLIZIA MUNICIPALE**

**AL DIRETTORE DELLA  
FONDAZIONE TEATRO  
COMUNALE**

**AL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  
SCOLASTICA**

**AI RESPONSABILI DI UNITA'  
ORGANIZZATIVA**

**AI TITOLARI DI INCARICO DI  
ALTA PROFESSIONALITA'**

*per la massima diffusione  
fra tutto il personale dipendente*

**ALLE OO.SS.  
AL COMITATO UNICO DI  
GARANZIA**

CIRCOLARE N. 26/2011

**OGGETTO: assenze dal servizio per causa terzi.**

Il comma 14 dell'art. 21 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 6.7.95, disciplina l'ipotesi di infermità imputabile alla responsabilità di un terzo.

Ogni volta che il lavoratore non è in grado di eseguire l'attività lavorativa, cui è tenuto per contratto, a causa di fatto illecito di soggetto estraneo al rapporto di lavoro, l'Amministrazione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno, che discende direttamente dall'impossibilità di utilizzare la prestazione del dipendente pur essendo tenuta al pagamento della retribuzione.

In conformità a quanto previsto dalla norma contrattuale prima richiamata, qualora l'infermità del dipendente sia determinata da fatto colposo (per es. incidenti stradali) o doloso di terzi, l'Amministrazione provvede a recuperare dai terzi responsabili o dall'assicurazione degli stessi, una somma pari alla retribuzione corrisposta nel periodo di assenza, comprensiva dei contributi a carico dell'Ente.

Ai fini di tale adempimento, in occasione di assenze riconducibili a fatto illecito di terzo, i dipendenti sono tenuti pertanto a darne comunicazione al Servizio Personale - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, utilizzando l'apposito modulo, allegato alla presente circolare e reperibile nella intranet del Comune alla sezione "Circolari e modulistica".


Il modulo suddetto, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta alla suddetta Unità Organizzativa del Servizio Personale, Via del Podestà n. 2 44121 Ferrara, o trasmesso tramite fax al n. 0532/240414, unitamente a fotocopia di documento d'identità.

Tale comunicazione deve essere effettuata, compatibilmente con lo stato di salute del lavoratore, subito dopo il verificarsi del fatto che ha determinato l'infermità, comunque non oltre la data di ripresa del servizio o, in caso di assenza prolungata, non oltre diciotto mesi dall'evento.

Qualora l'omissione o la tardiva segnalazione da parte del dipendente determini la prescrizione del credito vantato e la conseguente impossibilità a recuperare gli emolumenti corrisposti in assenza della prestazione lavorativa, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del lavoratore inadempiente, per l'eventuale danno subito, nell'ambito della responsabilità amministrativa, ferme restando le conseguenze anche di natura disciplinare.

Al fine di poter correlare l'assenza dal servizio all'evento, colposo o doloso, causato da terzo, è necessario che il dipendente acquisisca dalla struttura ospedaliera o dal medico curante apposita certificazione medica attestante che il periodo di infermità deriva dallo specifico sinistro o fatto traumatico occorso.

Tale certificazione deve essere conservata a cura del dipendente, al quale potrà esserne chiesta copia, qualora risultasse elemento essenziale nell'istruttoria della pratica di rivalsa.



Infine, il dipendente che abbia percepito dal terzo responsabile, o dalla sua assicurazione, il risarcimento del danno da mancato guadagno, è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo ricevuto, nei limiti di tale risarcimento, fino a concorrenza del trattamento retributivo a lui corrisposto dall'Amministrazione, in costanza di assenza per infermità, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7.95, compresi i relativi oneri riflessi.

Naturalmente nessun obbligo di restituzione sussiste per il dipendente ove il risarcimento del danno ricevuto dal terzo non comprenda anche il trattamento retributivo relativo al periodo d'infermità, per il recupero del quale si attiverà direttamente l'Amministrazione.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE  
Avv. Donato Benedetti

A handwritten signature in dark ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the typed name.